

### Rifiuti e non rifiuti Sottoprodotti e End of waste

Luca Passadore
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

8 luglio 2020

### Di cosa parliamo oggi

I temi che saranno affrontati durante il webinar di oggi sono:

- definizione di rifiuto
- beni usati
- esclusioni dall'ambito di applicazione della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- sottoprodotti
- cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste)


#### definizione di rifiuto

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, n. 1), della direttiva 2008/98/CE (testo vigente) si intende per:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. *a)*, del **d.lgs. n. 152/2006** (testo vigente) si intende per:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

La distinzione fra ciò che è e che non è rifiuto è legata al concetto di «disfarsi» che può risultare un criterio distintivo di non univoca applicazione nelle ipotesi di confine costituite da residui e scarti variamente reimpiegati.



# esclusioni dall'ambito di applicazione art. 185, comma 1

#### Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, ferma restando l'applicazione della disciplina relativa alla bonifica dei siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato (si veda art. 24 del d.P.R. n. 120/2017);
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali (se non contemplate dal comma 2, lettera *b*)), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

# esclusioni dall'ambito di applicazione art. 185, comma 2

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative:

- a) le acque di scarico;
- b)i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 (si veda ora il regolamento (CE) n. 1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 (si veda ora il regolamento (CE) n. 1069/2009);
- d)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

# esclusioni dall'ambito di applicazione art. 185, comma 3 e 4

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti:

- a)i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli ef-fetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni (si tratta del provvedimento relativo all'elenco europeo dei rifiuti) (comma 3);
- b)il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati esca-vati, che devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter (si veda la disciplina del d.P.R. n. 120/2017).

#### sottoprodotti art. 184-*bi*s, comma 1

#### L'art. 184-bis prevede che:

è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

### sottoprodotti art. 184-*bi*s, comma 2

L'art. 184-bis, inoltre al comma 2, prevede che:

«Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantita-tivi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disci-plina comunitaria».

#### sottoprodotti art. 184-*bi*s, comma 2

In attuazione dell'art. 184-bis, comma 2, sono adottati i seguenti provvedimenti:

- decreto ministeriale 25/2/2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»
- decreto ministeriale 13/10/2016, n. 264 «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»
- decreto del Presidente della Repubblica 13/6/2017, n. 120 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»

L'art. 1 del d.m. n. 264/2016 nel definire l'oggetto e le finalità del provvedimento prevede che:

«1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

. . . . . . .

3. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.» (articolo 1)

«2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore» (articolo 4).

L'art. 2 del regolamento introduce le seguenti definizioni:

- a) **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **residuo di produzione**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- c) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi dell'art. 3 il decreto:

- a) si applica
- ai residui di produzione;
- b) non si applica:
- ai prodotti;
- alle sostanze e ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti ad opera dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006;
- ai residui derivanti da attività diverse dalla produzione come le attività di consumo;
- alle specifiche tipologie e categorie di residui la cui gestione è stata disciplinata da disposizioni speciali (come ad esempio le terre e rocce da scavo).

Il decreto definisce un metodo per agevolare la qualificazione di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto.

Tale metodo prevede:

- 1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo:
- è destinato ad utilizzo certo e diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
- viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.
- 2) alcuni aspetti documentali quali la piattaforma di scambio tra domanda e offerta e la scheda tecnica.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla **certezza dell'utilizzo**, l'art. 5 prevede a livello generale che:

- tale requisito deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento del suo impiego, attraverso le modalità organizzative del ciclo di produzione, le caratteristiche o la documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, attestando in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi;
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto) che consentono di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente;
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi trova applicazione la normativa in materia di rifiuti.

Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto relativo alla certezza dell'utilizzo, l'art. 5 precisa che se l'utilizzo del residuo avviene in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato, è necessario dimostrare che «l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso», e a tal fine è possibile avvalersi di:

- 1) rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori che riportino le seguenti informazioni:
- caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo dei sottoprodotti;
- condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo;
- 2) o in mancanza della documentazione del punto 1), scheda tecnica identificativa del sottoprodotto (allegato 2) che riporta le informazioni che consentono di identificare:
- l'impianto di produzione e l'impianto o l'attività di destinazione;
- le caratteristiche del sottoprodotto, comprese quelle relative alla conformità al processo di destinazione e allo specifico impiego cui è destinato;
- le modalità di gestione (modalità di raccolta, modalità e tempistiche di deposito e modalità di trasporto fino all'impiego definitivo).

Sempre ai fini della certezza dell'utilizzo, il decreto prevede all'articolo 7 che

• in caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2 (Dichiarazione di conformità).

In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.

L'art. 6 del decreto fornisce alcuni chiarimenti in merito alla **normale pratica industriale**, precisando a tal proposito che

- non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo,
- rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che
  costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate
  allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto
  idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti
  e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi
  sull'ambiente.

In merito alla gestione del sottoprodotto il decreto (art. 8) prevede che fino all'utilizzo finale deve essere depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali, la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

Nelle fasi di deposito e trasporto in particolare è necessario:

- a) separare i sottoprodotti da rifiuti, prodotti o oggetti o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche o destinati a diversi utilizzi:
- b) adottare le cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale o sanitaria, nonché fenomeni di combustione o la formazione di miscele pericolose o esplosive;
- c) adottare cautele per evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
- d)adottare tempistiche e modalità congrue in considerazione delle peculiarità e delle caratteristiche specifiche del sottoprodotto.

Le Camere di commercio, per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti istituiscono un apposito elenco (Piattaforma di scambio tra domanda e offerta) in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

# cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-ter, comma 1 e 2

Ai sensi dell'art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto):

- «1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
  - 2....... I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto at-traverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente... I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.»

### cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-ter

Con riferimento alla previsione del comma 2 dell'articolo 184-ter va ricordato che l'Unione europea, sulla base delle previsioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, ha adottato tre regola-menti che individuano i criteri in base ai quali alcune tipologie di rottami "cessano di essere considerati rifiuti". I provvedimenti adottati sono i sequenti:

- regolamento n. 333/2011 del 31/3/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metal-lici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
- regolamento n. 1179/2012 del 10/12/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro ces-sano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio,
- regolamento n. 715/2013 del 25/7/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame ces-sano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio.

### cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-ter

Sempre con riferimento alla previsione del comma 2 dell'articolo 184-ter anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ha adottato i seguenti provvedimenti:

- decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14/2/2013, n. 22 «Regolamento recante disciplina della ces-sazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»,
- decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28/3/2018, n. 69
   «Regolamento recante disciplina della ces-sazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»,
- decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15/5/2019, n. 62
   «Regolamento recante disciplina della ces-sazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

### cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-ter

Con l'approvazione della legge 2/11/2019, n. 128, che ha convertito in legge il decreto legge 3/9/2019, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali» è stato introdotto l'articolo 14-bis, rubricato "Cessazione della qualifica di rifiuto".

L'articolo 14-bis, in sostanza, provvede a:

- sostituire il comma 3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 (che era già stato oggetto di un'integrale sostituzione approvata nel precedente mese di giugno) che detta una nuova disciplina per il rilascio delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti in attesa dell'emanazione di specifici criteri stabiliti dalla normativa comunitaria o da appositi decreti ministeriali;
- inserire ulteriori sei comma (dal 3-bis al 3-septies) all'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, con i quali viene disciplinata un'articolata procedura di controllo sulle autorizzazioni al recupero rilasciate dalle autorità competenti e viene istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il "Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate";
- disciplinare, con altri sette comma, alcuni aspetti di natura economico-organizzativa dell'amministrazione ministeriale e le disposizioni di natura transitoria legate all'introduzione delle nuove procedure autorizzative.

# cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-ter, comma 3

Il nuovo comma 3 dell'art. 184-*ter* del d.lgs. n. 152/2006 prevede che in mancanza dei criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo:

- alle attività di recupero di rifiuti in regime semplificato si continuano ad applicare le previsioni dei seguenti decreti ministeriali
  - d.m. 5/2/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
  - d.m. 12/6/2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate"
  - d.m. 17/11/2005, n. 269 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate"

# cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-*ter*, comma 3

- alle attività di recupero di rifiuti autorizzabili in regime ordinario le autorizzazioni (cioè le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209, 211 e dal Titolo III-bis, se gli impianti sono soggetti ad AIA) sono rilasciate o rinnovate, dalle autorità competenti
  - nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/CE (che sono i medesimi riportati al comma 1 dell'art. 184-ter)
  - e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori che includono:
    - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
    - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
    - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
    - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
    - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

# cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-ter, comma 3-septies

È stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il *Registro* nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate.

Per implementare il Registro le Autorità competenti provvedono a comunicare al Ministero

- i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati
- e gli esiti delle procedure semplificate.

Con il d.m. 21/4/2020 il Ministero ha definito le modalità di funzionamento e di organizzazione del nuovo Registro.

### cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-ter, comma da 3-bis a 3-sexies

Viene prevista una nuova procedura di controllo che si articola nelle seguenti fasi:

- a) le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni devono comunicare ad ISPRA i nuovi provvedimenti adottati, riesaminati o rinnovati entro 10 giorni dalla notifica al soggetto richiedente;
- b) ISPRA, o l'Agenzia regionale competente delegata da ISPRA, sentita l'Autorità competente ed in contraddittorio con il soggetto interessato, controlla a campione la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni e redige, in caso di non conformità, un'apposita relazione (questa fase del procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni dall'inizio della verifica);
- c) ISPRA, o l'Agenzia regionale delegata, comunica gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo;
- d)il Ministero dell'ambiente, ricevuta la comunicazione da ISPRA o dall'Agenzia regionale delegata, nei 60 giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione, e le trasmette all'Autorità competente;

. . . . . . .

### cessazione della qualifica di rifiuto art. 184-ter, comma da 3-bis a 3-sexies

. . . . . . .

- e)l'Autorità competente, a seguito delle conclusioni trasmesse dal Ministero dell'ambiente, avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, e, in caso di mancato adeguamento, dispone la revoca dell'autorizzazione, inoltre dà tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero dell'ambiente (viene fatta salva la possibilità per l'Autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare);
- f) il Ministero dell'ambiente decorsi 180 giorni dalla propria comunicazione all'Autorità competente, nel caso in cui quest'ultima non abbia avviato o concluso il procedimento di adeguamento degli impianti, può provvedere in via sostitutiva e previa diffida anche mediante un commissario ad acta.